

QUANDO SI PERFEZIONA IL DEPOSITO TELEMATICO DI UN ATTO PENALE SUL PORTALE PDP?

Il tema è oramai di allarmante attualità in quanto, dall'**1.01.2025**, per molti atti destinati anche al Tribunale il **deposito telematico tramite portale PDP è obbligatorio** e, agli stessi depositi, dal prossimo **1.04.2025** si aggiungeranno anche i depositi di atti, memorie, richieste etc. inerenti il **libro sesto** (procedimenti speciali), **titoli I** (*giudizio abbreviato*), **III** (*giudizio direttissimo*) e **IV** (*giudizio immediato*) del **codice di procedura penale**, per i quali vi era stata una “proroga trimestrale” anche per il 2025.

Innanzitutto, l'**art. 172, comma 6, c.p.p.** prevede testualmente che <<il **termine per depositare documenti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile**>>.

Ma cosa si intende per **accettazione** in base ai dati normativi?

Ai sensi dell'art. 13 *bis* del regolamento n. 44 del 2011 ¹ gli atti e i documenti <<si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici**, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, **senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti**>>.

Inoltre, ai sensi dell'**art. 19, comma 6**, del *regolamento sulle specifiche tecniche* del 7.08.2024 ², in vigore dal **30.9.2024**:

<<La procedura di trasmissione tramite il PDP consiste:

- a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
- b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
- c) nell'esecuzione del comando di **invio**.

Il PDP, al termine della procedura di cui ai commi precedenti genera la ricevuta di accettazione del deposito (articolo 172 c.p.p.)>>.

Di conseguenza, con l'**invio** viene generata una **prima ricevuta di accettazione**, evidentemente quella alla quale si riferisce il suddetto **art. 172 c.p.p.** e quindi con l'**invio si ha per perfezionato il deposito**.

¹ Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

² Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

IMPORTANTE: Sul punto si registra anche una recente pronuncia della Cassazione (Sezione II, sentenza n. 47737/24) che conferma questa interpretazione.

Ma si impongono, a questo punto, altre tipologie di problematiche.

Difatti, il successivo **comma 9** dello stesso **art. 19** sancisce che:

<<A seguito dell'invio dell'atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica ed accettazione automatica del deposito degli atti inviati dai difensori rispetto ai quali vi è corrispondenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale, senza intervento degli operatori di segreteria e di cancelleria>>.

E il **comma 10** prevede che:

<<Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PFP nella sezione **“Consultazione – Depositi”**>>

Il **comma 13** precisa inoltre che:

<<I possibili **valori di stato** del deposito sul **PDP** sono:

- a) **INVIATO**: eseguita con successo l'operazione di “Invio”;
- b) **IN TRANSITO**: in attesa di smistamento al sistema informativo dell'ufficio giudiziario destinatario;
- c) **ACCETTATO** (automaticamente o a seguito di verifiche ove previste): intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento. **L'associazione è automatica nel caso di coincidenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale e, quando previsto, in presenza dell'atto abilitante di cui all'articolo 19, comma 5³. L'associazione è ad opera del cancelliere o del segretario qualora, dopo le verifiche, sia stato individuato univocamente il procedimento di riferimento.** Nel caso di denuncia, di querela e di istanza di procedimento, l'accoglimento equivale al ricevimento ed iscrizione del procedimento nel ReGeWEB da parte della Procura della Repubblica;
- d) **IN VERIFICA**: **anomalia bloccante, il deposito è pervenuto nel sistema dell'ufficio giudiziario destinatario ma non essendoci coincidenza di dati non è stato automaticamente associato ad un procedimento ed è sottoposto a verifiche da parte del personale dell'ufficio;**
- e) **RIFIUTATO**: **anomalia bloccante; rifiuto del deposito successivo alle verifiche automatiche e ad opera del personale dell'ufficio; la motivazione è riportata sul PDP;**
- f) **ERRORE TECNICO**: **anomalia bloccante; si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato del PDP ad effettuare nuovamente il deposito”.**

³ Rectius, **comma 4**, il quale precisa, infatti, che l'**atto abilitante è richiesto quando il procedimento sia in fase di indagini preliminari e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408 (richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), 411 (altri casi di archiviazione) o 415 bis (avviso conclusioni indagini) codice di procedura penale.**

Quindi, come si può notare, **vi sono delle ipotesi in cui il deposito non viene automaticamente associato ad un procedimento ed è quindi sottoposto alle verifiche da parte del personale dell'ufficio (di segreteria o di cancelleria).**

Di conseguenza, mentre con il *cartaceo*, il deposito era immediato, competendo poi all'Autorità Giudiziaria valutarlo (ad esempio, se si trattava di una impugnazione, dichiarandola eventualmente inammissibile o comunque infondata e, in base al noto principio della "consumazione della impugnazione", un nuovo deposito sarebbe stato comunque precluso anche se fossero stati ancora pendenti i relativi termini), **ora, con il telematico, quando i dati non coincidono (ossia, quando non vi sia coincidenza tra i dati inseriti sul portale PDP e i dati reali di registro del procedimento penale), l'associazione automatica è preclusa ed è previsto un intervento del personale di segreteria o di cancelleria, che potrebbe rifiutarlo.**

Quindi, da un lato, il portale ha delegato anche al personale di segreteria o di cancelleria di confutare l'atto depositato, sia pure da un punto di vista prettamente tecnico, dall'altro, in caso di rifiuto del deposito, il difensore potrebbe comunque procedere ad un nuovo deposito, ad esempio individuando correttamente l'Autorità destinataria in precedenza errata, se ancora nei termini previsti per l'atto da depositare telematicamente.

La tematica è particolarmente rilevante, soprattutto in tema, ad esempio, di deposito di **liste testi**, di **impugnazioni** o comunque di atti soggetti a termini di decadenza o inammissibilità (in particolare, allo stato del regime di proroga, stante la sua **obbligatorietà**, si pensi all'**appello avverso una sentenza del Tribunale**).

Dunque, sempre nell'esempio di un **appello**, **in caso di rifiuto per la mancata coincidenza dei dati, l'atto non verrebbe trasformato in cartaceo e quindi non verrebbe trasmesso all'Autorità Giudiziaria competente alla sua valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza.**

Riepilogando:

-effettuato il deposito con l'invio dell'atto e la generazione della ricevuta identificativa dello stesso, il sistema, ove vi sia coincidenza dei dati inseriti dal difensore con quelli reali del registro del procedimento, accetterà il deposito in automatico;

-ove, invece, non vi sia la suddetta coincidenza o, quando richiesto [ossia, in sintesi, quando non vi sia ancora stato un embrione di *discovery* in relazione alle **indagini preliminari**], **manchi il titolo abilitante, il funzionario di segreteria o di cancelleria dovrà necessariamente procedere a verifiche e controlli, all'esito dei quali accettare il deposito manualmente o rifiutarlo.**

In ogni caso, **il rifiuto di un deposito potrà avvenire soltanto in caso di mancata coincidenza dei dati o di mancanza dell'atto abilitante, nelle ipotesi in cui sia richiesto.**

In tutti gli altri casi sarebbe illegittimo.

Ma cosa succede se, ad esempio, depositiamo un appello e lo “stato” del relativo deposito rimanga **in verifica** o venga addirittura **rigettato**? Difatti, in tali ipotesi l’atto non sarà trasformato in cartaceo e l’Autorità giudiziaria non potrà valutarne ammissibilità e contenuto.

Logica vorrebbe che, a fronte della suddetta coincidenza dei dati (tra cui la corretta individuazione dell’Autorità destinataria), il deposito, ovviamente tempestivo (si pensi, appunto, ad una **lista testi** o a un **appello**), sia pure rifiutato o rimasto in verifica oltre la scadenza del termine per il deposito, dovrebbe essere valido, bastando al difensore allegare la ricevuta dell’iniziale **invio**.

Infine, una ulteriore precisazione, sia pure parzialmente estranea alla tematica specifica oggetto del presente contributo: ai sensi dell’**art. 19, comma 5**, del medesimo *regolamento sulle specifiche tecniche* del 7.08.2024 ⁴, in vigore, come anticipato, dal **30.9.2024**:

<<La preventiva annotazione nel *ReGeWEB*, a cura delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari, del **codice fiscale** dei **soggetti abilitati esterni** ⁵ è **requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati**>>.

Tale premessa è fondamentale per comprendere come “lavora” il portale in quanto, per procedersi all’**associazione** del nominativo del difensore (anche *di ufficio*) con la parte assistita in un determinato procedimento, il personale di segreteria o cancelleria (ma anche, ad esempio, la *polizia giudiziaria* quando deve registrare o indicare un *difensore*, anche *di ufficio*), individuato “nominalmente” l’avvocato (ad esempio, estrapolandolo dalle liste delle turnazioni del CNF e del COA di appartenenza dei *difensori di ufficio*), deve comunque azionare sul **REGWEB** suddetto il comando “**ricercanell’Albo**”, in modo che l’associazione (da cui consegue il c.d. **procedimento autorizzato**) avvenga tramite **REGINDE/CODICE FISCALE**, appunto.

Tale funzione, invece, sembrerebbe che di solito non venga azionata e, in ogni caso, è **assolutamente consigliabile, per noi avvocati, abituarsi ad inserire nelle nomine fiduciarie il proprio CODICE FISCALE** (ossia, quello di noi difensori).

Buon lavoro

Il COA di Lagonegro

⁴ Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

⁵ Termine con il quale si intende soprattutto la nostra categoria.